Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 29 ottobre 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DEL 29 OTTOBRE 1955:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzo delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 515 del 4 ottobre 1955).

(5474)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DEL 29 OTTOBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47. — **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per la Riforma fondiaria Redimibile 5 % Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella terza estrazione del 20 ottobre 1955 - Parte seconda: Serie ammortizzate nell'anno 1954.

(5311)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Comune di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1955. — **Ceramica ligure Vaccari, Società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1955. — **S.I.T. - Società industriale Torino, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1955. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1955. — **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1955. — **S. p. A. Cartiera Fedrigoni e C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1955. — **S. p. A. Cartiera del Varone, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1955. — **Idroelettrica Fegana S.I.FE. S. p. A.:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1955. — **M.A.T. Gomma, Manifattura Articoli Tecnici Gomma, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **« Società Edison » per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 3 al 7 ottobre 1955. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1955. — **Società di elettricità Ponale, in Milano:** Distruzione titoli obbligazionari. — **Società per azioni Officine Adige, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1955. — **Società per azioni Apparecchi fototecnici Durst, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1955. — **Società per azioni Molini Domenico Consolaro, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1955. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1955. — **Istituto De Angeli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1955. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1955. — **Cartiera di Germagnano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1955. — **S.A.R.O.M. - Società azionaria raffinerie olii minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1955. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1955. — **Sebastiano Bocciardo e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1955. — **G. Panizza e C., società per azioni, in Milano:** Quarta estrazione di obbligazioni emesse in base alla delibera assembleare del 20 novembre 1951. — **G. Panizza e C., società per azioni, in Milano:** Prima estrazione di obbligazioni emesse in base alla delibera assembleare del 29 ottobre 1954. — **Ditta Michele Ratti S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1955.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 agosto 1955, n. 943.

Cambiamento della denominazione della frazione « Ranocchio » del comune di Montese in quella di « San Giacomo Maggiore ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Montese in data 21 gennaio 1952, n. 7, con la quale è stato chiesto che la denominazione della frazione « Ranocchio » venga cambiata in quella di « San Giacomo Maggiore »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Modena in data 16 gennaio 1954, n. 8, con la quale è stato espresso parere in ordine alla citata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Ranocchio » del comune di Montese è mutata in quella di « San Giacomo Maggiore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 944.

Cambiamento della denominazione del comune di Cerretto Lomellino, in provincia di Pavia, in quella di « Ceretto Lomellina ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cerretto Lomellino (Pavia) n. 23 in data 26 luglio 1954, con la quale viene chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Ceretto Lomellina »:

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pavia n. 17 in data 17 ottobre 1954, con la quale è stato espresso parere in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Cerretto Lomellino, in provincia di Pavia, è mutata in quella di « Ceretto Lomellina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 66. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 945.

Trasferimento della sede municipale del comune di Casalborgone, in provincia di Torino, alla frazione Airali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 28 dicembre 1954, n. 208, con la quale il Consiglio comunale di Casalborgone (Torino) ha chiesto che la sede municipale sia trasferita dall'attuale capoluogo nella frazione Airali;

Visto il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di Torino con proprio atto in data 29 marzo 1955, n. 7/3911;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Casalborgone, in provincia di Torino, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione Airali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 67. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 946.

Norme di attuazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, concernente la concessione di un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti all'estero per effetto del Trattato di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Si considerano persone fisiche e persone giuridiche italiane ai sensi dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050:

a) le persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, di cui al successivo art. 3 ed a quella di entrata in vigore della legge predetta;

b) gli enti e le società, che alle date indicate nella precedente lettera *a*), erano soggetti alle disposizioni della legge italiana, purchè avessero nel territorio dello Stato la sede dell'Amministrazione ovvero l'oggetto principale della loro attività;

c) in ogni caso, gli enti il cui patrimonio e le società il cui capitale, alle date sopra indicate, apparteneva, per oltre il cinquanta per cento, a cittadini, società o enti italiani.

Art. 2.

Sono da considerarsi beni perduti o soggetti a perdita ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050:

a) i beni, diritti ed interessi italiani all'estero, confiscati, ritenuti o liquidati dagli Stati sul territorio dei quali si trovavano, per effetto del Trattato di pace o in dipendenza di accordi stipulati tra l'Italia e gli Stati stessi, connessi col Trattato medesimo;

b) i beni, diritti ed interessi che, ai sensi dell'articolo 74 del Trattato di pace, devono essere ceduti all'U.R.S.S. in conto riparazioni e cioè i beni, diritti ed interessi italiani situati in Bulgaria, Romania ed Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'art. 79 del Trattato di pace.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, le date dell'entrata in vigore del Trattato di pace sono quelle in appresso indicate a fianco di ciascun Paese:

Jugoslavia: 16 settembre 1947;
U.R.S.S.: 16 settembre 1947;
Albania; 20 ottobre 1947;
Grecia: 28 ottobre 1947;
Etiopia: 6 novembre 1947.

Le date di entrata in vigore del Trattato di pace per gli altri Paesi sono determinate conformemente alle disposizioni dell'art. 90 del Trattato di pace.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, qualora nei casi di valutazioni singole o forfetarie, stabilite in sede internazionale, i valori dei beni, diritti ed interessi siano stati espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane sarà effettuata al cambio eventualmente stabilito dagli Accordi medesimi.

Le eventuali valutazioni singole dei beni stabiliti in sede internazionale, saranno proporzionalmente ridotte nel caso in cui l'ammontare totale di esse dovesse superare la somma globale determinata forfetariamente.

Art. 5.

Per valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, si intendono:

a) i valori di comune commercio vigenti alle date di cui all'art. 3;

b) in mancanza, i prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei vari Paesi, adeguati, secondo equità e tenuto conto della situazione economica di ciascun Paese, della consistenza nonchè della funzionalità economica dei beni da indennizzare, alla data della entrata in vigore del Trattato di pace.

Sulla base dei valori indicati nei comma *a*) e *b*) di cui sopra, il Ministro per il tesoro determina l'indennizzo ai sensi dell'art. 1 della legge stessa.

Art. 6.

Le domande di indennizzo dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) per le persone fisiche e per le imprese individuali, dal certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date di cui all'art. 1, lettera *a*) del presente regolamento;

b) per le persone giuridiche, dalla copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) per le società legalmente costituite, dal certificato della Cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed, ove esista, dello statuto, nonchè delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) per le società od associazioni di fatto, da idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede o all'oggetto principale dell'attività o alla appartenenza del capitale o patrimonio, la società o l'associazione deve considerarsi italiana;

e) quando il bene appartiene per quote indivise a più persone, la domanda di cui sopra può essere presentata da una sola di esse, nell'interesse proprio e degli altri comproprietari;

f) nei casi di successione, dagli atti relativi nonchè dal certificato di cittadinanza di tutti gli eredi;

g) dichiarazione a firma autenticata dal notaio, con la esplicita autorizzazione al Ministero del tesoro di surrogarsi al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi, a partire dal momento della determinazione dell'indennizzo o della corresponsione dell'anticipazione;

h) dichiarazione dell'interessato, dalla quale risultino le somme eventualmente ricevute in Italia o all'estero a qualsiasi titolo per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare;

i) descrizione dettagliata dei beni, diritti ed interessi da indennizzare con indicazione degli oneri o gravami a loro carico;

l) ogni possibile documentazione comprovante la avvenuta confisca, apprensione o liquidazione dei beni, diritti ed interessi da parte del Paese in cui erano situati, in dipendenza degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace;

m) ogni altra documentazione comprovante la proprietà del bene o la titolarietà del diritto e dell'interesse.

L'Amministrazione, ove lo ritenga necessario, potrà richiedere ogni altra eventuale documentazione atta a comprovare l'esistenza dei requisiti occorrenti per conseguire gli indennizzi o le anticipazioni.

Tutti gli atti di cui al presente articolo, saranno esenti da imposte di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art. 7.

La competenza delle Commissioni amministrative previste dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, che potranno funzionare anche in Sottocommissioni, sarà determinata dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri, nominerà, con propri decreti, i membri effettivi e supplenti delle Commissioni amministrative, gli addetti alle segreterie ed i loro supplenti.

Con proprio decreto il Ministro per il tesoro potrà chiamare a far parte delle Commissioni, di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per particolari esigenze, funzionari o tecnici della pubblica Amministrazione, i quali, peraltro, non avranno diritto a voto.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di cui all'art. 3 della legge occorre almeno la presenza di sette membri.

Le deliberazioni delle Commissioni di cui al comma precedente vengono adottate a maggioranza ed a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni amministrative determina con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge, la misura dell'indennizzo, autorizzando il relativo pagamento con le forme, condizioni e cautele di legge eventualmente ricorrenti e con le modalità e nella misura prevista dall'art. 5 della legge suindicata.

Con le stesse modalità e cautele, il Ministro per il tesoro autorizzerà la corresponsione di anticipazioni agli interessati, nella misura prevista nell'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Sulla base dei decreti di cui al presente articolo, la Direzione generale del tesoro disporrà il pagamento diretto, a favore dell'avente diritto, della quota in contanti dell'indennizzo o dell'anticipazione ed emetterà un ordinativo commutabile in quietanza di entrata per la emissione dei titoli al portatore del prestito di cui all'art. 5 della legge.

Art. 9.

Le anticipazioni di cui all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, nei casi in cui vi sia il dubbio che i beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti in dipendenza di un fatto di guerra, non potranno superare i limiti degli indennizzi liquidabili ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, fermo restando quello massimo indicato nell'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art. 10.

Le domande dirette all'Amministrazione dello Stato, intese a conseguire un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti o soggetti a perdita situati nei Paesi contemplati dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, sono valide qualunque sia la data in cui vennero presentate, purchè essa rientri nel termine perentorio di cui all'articolo 10 della legge stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA — MARTINO — MORO — ANDREOTTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 92. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1955, n. 947.

Soppressione dell'Agenzia consolare in La Serena (Cile) e istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in La Serena (Cile), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Valparaiso, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in La Serena (Cile) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Valparaiso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1955

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 61. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 948.

Nomina di alcuni membri nella Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 859, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa;
Ritenuta l'opportunità di includere nella Commissione anzidetta un rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige, in considerazione dei numerosi impianti funiviari esistenti nel territorio della Regione stessa;
Ritenuto che con lettera n. 1551/33/E in data 7 aprile 1955, la Presidenza della Regione Trentino-Alto Adige ha designato quale proprio rappresentante il dott. ing. Mario De Agazio;
Considerata inoltre l'opportunità di chiamare a far parte della Commissione medesima un esperto specia-

lizzato in metallurgia e metallografia che possa eseguire in Roma gli accertamenti di laboratorio sulle funi e sugli organi degli impianti funiviari;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Mario De Agazio, dirigente il settore trasporti dell'Assessorato della Regione Trentino-Alto Adige, è chiamato a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri in rappresentanza della Regione medesima.

Art. 2.

Il prof. Nello Collari, dell'Istituto di metallurgia e metallografia dell'Università di Roma, è chiamato a far parte della Commissione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 81. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 949.

Trasferimento della sede municipale di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso) dall'attuale capoluogo alla frazione SS. Maria e Giacomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni 30 marzo 1954, n. 2 e 20 luglio 1955, n. 23, con le quali il Consiglio comunale di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso) ha chiesto che la sede municipale sia trasferita nella frazione SS. Maria e Giacomo, con impegno di promuovere la istituzione, nell'attuale capoluogo, di una delegazione comunale;

Visto il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di Campobasso con proprio atto in data 5 novembre 1954, n. 140;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Sant'Angelo in Grotte, in provincia di Campobasso, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione SS. Maria e Giacomo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 76. — CARLOMAGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo, è vacante la cattedra di « clinica oculistica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5701)

Vacanza della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di « medicina legale e delle assicurazioni », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5702)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto privato », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5718)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ruolo di anzianità del personale provinciale dipendente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari al 1° gennaio 1955.

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale provinciale dipendente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire alla Direzione generale stessa nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5705)

Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Limone Piemonte (Cuneo), dell'estensione di ettari 375 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 dicembre 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1958.

(5688)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1948, 15 agosto 1950, 23 luglio 1951, 11 luglio 1952, 1° giugno 1953 e 19 maggio 1954, nella zona di Campobasso, Vinchiaturo e Busso (Campobasso), dell'estensione di ettari 962 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1948, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 aprile 1949, 13 agosto 1950, 18 luglio 1951, 6 luglio 1952, 31 maggio 1953 e 18 maggio 1954, nella zona di Campobasso, Ripalimosani e Santo Stefano (Campobasso), dell'estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 aprile 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° agosto 1954, nella zona di Tre Croci e Monte Goi (Como), dell'estensione di ettari 210 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 giugno 1953 e 30 maggio 1954, nella zona di Celano (L'Aquila), dell'estensione di ettari 1800, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 giugno 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 16 luglio 1952, 10 giugno 1953 e 29 maggio 1954, nella zona di Tagliacozzo (L'Aquila), della estensione di ettari 825 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 21 agosto 1950, 29 novembre 1951, 1° luglio 1952, 29 maggio 1953 e 17 maggio 1954, nella zona di Agnone (Campobasso), dell'estensione di ettari 600 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 agosto 1950, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1950, 24 luglio 1952, 4 giugno 1953 e 26 maggio 1954, nella zona di Trasacco, Collelongo e San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), dell'estensione di ettari 900, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1950, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 21 agosto 1950, 21 luglio 1952, 2 giugno 1953 e 25 maggio 1954, nella zona di San Benedetto dei Marsi, Pescina e Collarmele (L'Aquila), dell'estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 agosto 1950, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

(5507)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 luglio 1954, nella zona di L'Aquila, località Monte Verdone, dell'estensione di ettari 2500, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a tutto il 15 novembre 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 agosto 1948, 17 agosto 1950, 22 luglio 1951, 10 luglio 1952, 6 luglio 1953 e 23 maggio 1954, nella zona di Larino, Montorio e Casacalenda (Campobasso), dell'estensione di ettari 988 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1948, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 luglio 1954, nella zona di Barisciano, Santo Stefano di Sessiano, Calascio, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio e San Pio delle Camere (L'Aquila), dell'estensione di ettari 1200, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a tutto il 15 novembre 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 30 luglio 1952, 14 giugno 1953 e 11 agosto 1954, nella zona di Bassiano, Sezze e Roccagorga (Latina), dell'estensione di ettari 3400 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 agosto 1954, nella zona di Costamasnaga (Como), dell'estensione di ettari 350 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 6 agosto 1951, 3 luglio 1952, 2 giugno 1953 e 20 maggio 1954, nella zona di Castelmauro (Campobasso), dell'estensione di ettari 1300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 agosto 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 23 maggio 1954, nella zona di Montegallo (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 900, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 15 giugno 1953 e 31 maggio 1954, nella zona di Castel di Sangro (L'Aquila), della estensione di ettari 630, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 giugno 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 agosto 1954, nella zona di Lieto Colle (Como), dell'estensione di ettari 295 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(5505)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nei terreni di proprietà del comune di Romentino (Novara), dell'estensione di ettari 6.17.05, contrassegnati dai sotto indicati numeri catastali:

foglio n. 8, mappale n. 145; foglio n. 9, mappale n. 82.

(5663)

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1955, pag. 2692, veniva pubblicato un elenco di vari formaggi per i quali il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi aveva emesso parere favorevole alle relative denominazioni *tipiche*, ed in detto elenco veniva erroneamente compreso anche il « Pecorino siciliano ».

A rettifica di quanto sopra si precisa che invece il Comitato ha espresso parere favorevole al riconoscimento della denominazione di *origine* « Pecorino siciliano » per i formaggi prodotti nelle zone indicate e con le caratteristiche specificate nell'elenco sopra ricordato.

(5700)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Campobasso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1955, registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 357, è stato approvato, unitamente a un testo di norme di attuazione, il piano regolatore generale del comune di Campobasso.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5683)

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Rimini relativa alla sistemazione della piazza Augusto

Con decreto Ministeriale 25 ottobre 1955, n. 2814, previa decisione sulla opposizione presentata, è approvata, con limitazione, la variante al piano di ricostruzione di Rimini relativa alla sistemazione architettonica della piazza Augusto vistata in tre tavole di profili regolatori.

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante, resta fermo il termine del 24 marzo 1957.

(5706)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 28 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,76	624,76	624,76	624,76	—	624,76	624,76	624,76	624,74	624,78
$ Can.	626,20	625,75	626 —	626,25	—	626,40	626,75	626,25	626,25	625,25
Fr. Sv. lib.	145,79	145,78	145,82	145,815	—	145,77	145,80	145,815	145,79	145,77
Kr. D.	90,85	90,80	90,85	90,85	—	90,85	90,88	90,85	90,84	90,85
Kr. N.	87,77	87,72	87,80	87,78	—	87,74	87,71	87,78	87,76	87,75
Kr. Sv.	121,47	121,44	121,50	121,49	—	121,46	121,55	121,49	121,49	121,60
Fol.	165,35	165,30	165,35	165,34	—	165,34	165,35	165,34	165,35	165,45
Fr. B.	12,59	12,587	12,59	12,592	—	12,59	12,592	12,592	12,587	12,59
Fr. Fr.	178,55	178,62	178,70	178,48	—	178,65	178,58	178,48	178,48	178,55
Fr. Sv. acc.	143,65	143,64	143,63	143,69	—	143,77	143,66	143,69	143,65	143,65
Lst.	1755,25	1755 —	1755,25	1755,725	—	1755,25	1755,50	1755,625	1755 —	1755,50
Dm. occ.	149,69	149,63	149,70	149,68	—	149,66	149,68	149,68	149,68	149,65

Media dei titoli del 28 ottobre 1955

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	60 —
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 5 % 1935	92,65
Redimibile 3,50 % 1934	80,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,20
Id. 5 % 1936	93,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1955

Valuta	Cambio
1 dollaro USA	624,76
1 dollaro Can.	626 —
1 Fr. Sv. lib.	145,807
1 Kr. Dan.	90,865
1 Kr. Norv.	87,745
1 Kr. Sv.	121,52
1 Fol.	165,345
1 Fr. bel.	12,592
100 Fr. Fr	178,53
1 Fr. Sv. acc.	143,675
1 Lst.	1755,562
1 Marco ger.	149,68

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	127982	525 —	Ospedale di Sant'Anna in Como, con usufrutto a favore di *Bonizzani* Antonietta fu Gaetano, nubile, dom. in Como.	Come contro, con usufrutto a favore di *Bonizzoni* Antonietta fu Gaetano, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	281927	3.850 —	Salvo *Angelina* di Giacomo, nubile, dom. in Porto Maurizio, vincolata per dote.	Salvo *Maria Angela Monica* di Giacomo, nubile, ecc., come contro.
Id.	205348	1.925 —	Cerchione *Berenice* fu Michele moglie di Mongiello Giovanni, dom. in Avellino, dotale.	Cerchione *Petrina Maria Berenice* fu Michele moglie di Mongiello Giovanni, ecc., come contro.
P. Ric. 5%	2354 Serie 16ª	2.000 —	Augusto Veturia fu Augusto moglie di Galeota *Armando* di Cesare, dom. in Napoli, vincolato per dote.	Augusto Veturia fu Augusto moglie di Galeota *Arnaldo* di Cesare, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	392062	700 —	D'Alessandro *Paolo* fu Pasquale, dom. a Laino Bruzio (Cosenza).	D'Alessandro *Pietro Paolo* fu Pasquale, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 ottobre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(5348)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

244° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 30 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 367, con il quale a decorrere dal 10 agosto 1953, a favore della Società anonima Petroli d'Italia, con sede in Milano, è rinnovata per la durata di anni venticinque, la facoltà di coltivare i giacimenti di petrolio e gas idrocarburati esistenti nella località denominata «Montechino», sita in territorio dei comuni di Gropparello, Bettola e Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 30 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 366, con il quale alla Società Petrolifera Italiana S. P. I. con sede in Fornovo Taro, provincia di Parma, è concessa la facoltà di coltivare, per la durata di anni quindici, il giacimento di idrocarburi gassosi esistente nella località «Moltalbano» dei comuni di Poggio Renatico e Ferrara, provincia di Ferrara.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 368, con il quale alla Società Petrolifera Italiana S. P. I., con sede in Fornovo Taro, provincia di Parma, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi in località «Vizzola» dei comuni di Fornovo Taro, Medesano, Collecchio e Sala Baganza, provincia di Parma.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 378, con il quale le concessioni di marna da cemento denominate «Albarola» e «Bucchignano» ed una parte dell'area del permesso di ricerca «Bassano», sulla quale viene costituita la concessione della medesima sostanza minerale, sono raggruppate in un'unica concessione di marna da cemento denominata «Costa di Bassano», nei comuni di Rivergaro e Vigolzone, provincia di Piacenza, avente la durata di anni trentacinque.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 379, con il quale alla Società anonima Cementi e Calci Emilia, con sede in Casale Monferrato, è accordata, per la durata di anni trentacinque, la concessione di coltivare i giacimenti di marna da cemento nella località «Mandrola», dei comuni di Travo, Vigolzone, Rivergaro, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 381, con il quale al sig. Giuseppe Scarabello, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è concessa la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua termo-minerale nella località denominata «via Terme», del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, per la durata di anni venti.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 380, con il quale alla signora Ada Parolin in Agrini, domiciliata in Abano Terme, provincia di Padova, è concessa la facoltà di coltivare la sorgente di acqua termo-minerale nella località denominata «Parolin» del comune di Abano Terme, provincia di Padova, per la durata di anni venti.

(5690)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Frosinone in data 28 aprile 1955, n. 16831, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Ferrante dott. Franz, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Baldoni dott. Angelico, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Santilli dott. Cesare, veterinario condotto.

Segretario:
Alessandrini dott. Vasco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5522)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 22 dicembre 1954, n. 35681 col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954, ed il decreto di proroga in data 8 aprile 1955, n. 8270;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Mattucci dott. Guidi, vice prefetto.

Componenti:
Politano dott. Angelo, medico provinciale;
Piccinelli prof. Giuseppe, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Maccabruni prof. Francesco, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Moretti Storti Rita, ostetrica condotta.

Segretario:
Malagoni dott. Albino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5523)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 30 novembre 1954, n 45813, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Gazzilli dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Nucciotti dott Lionello, medico provinciale;
Migliavacca prof. Angelo, docente in ostetricia e ginecologia;
Mancini dott. Dino, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Volta Emma, ostetrica condotta.

Segretario:
Bonifacio dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cremona

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5524)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Padova in data 1° marzo 1955, n. 40463, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia e il decreto di modifica n. 9318 del 9 marzo 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova è costituita come appresso:

Presidente:
Mattessi dott. Bruno, vice prefetto.

Componenti:
Carvin dott. Lodovico, medico provinciale;
Moschino prof. Alcide, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Revoltella prof. Giovanni Battista, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Padova;
Facchinato Gilda, ostetrica condotta.

Segretario
Bandettini dott. Alberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5525)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 22 marzo 1955, n. 5557/3, col quale è indetto pubblico concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Dicuonzo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:
Pezzinga dott. Giovanni, medico provinciale;
Beni prof. Vittorio, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Zacutti dott. Achille, primario in ostetricia e ginecologia dell'Ospedale civile di La Spezia;
Sacchelli Margherita, ostetrica condotta.

Segretario:
Grasso dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5526)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Firenze in data 30 dicembre 1954, n. 77824, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Accatino dott. Celso, vice prefetto.

Componenti:
Martorana prof. Ferdinando, medico provinciale;
Ingiulla prof. Wladimiro, docente in ostetricia e ginecologia;
Bindi prof. Vittorio, docente in ostetricia e ginecologia;
Gavazzi Ballati Argia, ostetrica condotta.

Segretario:
Assennato dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5527)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 25 giugno 1954, n. 340.2.64/9270, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952;
Vista la nota del Prefetto di Ravenna, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale di Forlì dott. Antonio Simonetti nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice, essendo stato promosso al grado 8° il medico provinciale di Ravenna;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Antonio Simonetti, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952, il medico provinciale dott. Michele Fiorentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5530)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a quattordici posti di vice segretario (gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837, e 13 maggio 1915, n. 802, e col decreto del Presidente della Repubblica in data 17 dicembre 1948;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-18, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante le norme per la concessione dei benefici agli ex combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, contenente il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1949, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, contenente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'U.N.S.E.A.;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1954, n. 16069, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1954, al registro n. 31, foglio n. 13, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 29 ottobre 1954, mediante il quale è stato indetto un concorso a quattordici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1955, n. 5755, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1955, al registro n. 11, foglio n. 78, relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il verbale conclusivo della Commissione esaminatrice, dal quale risulta la seguente graduatoria di merito:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Punto prova orale	Somma della votazione
1. Longo Alfredo	7,875	9 —	16,875
2. Aricò Natale	7,675	8,50	16,175
3. Silvagni Anna	7,475	8,30	15,775
4. De Sanctis Sandro	7,375	8,30	15,675
5. Polosa Emilio	7,05	8,50	15,550
6. Prodomo Mario	7,325	7,75	15,075
7. Bonitatibus Ivo	7,325	7,50	14,825
8. Grimaldi Sergio	7,05	7,50	14,550
9. Scardigli Orazio	7,175	7,30	14,475
10. Martelli Vincenzo	7 —	7,35	14,350
11. Simonetti Tullio	7 —	7,35	14,350
12. De Martino Giovanni	7 —	7,30	14,300
13. Monfeli Aldo	7,275	7 —	14,275
14. Marino Giacomo	7,425	6,80	14,225
15. Marcello Enrico	7 —	7,10	14,100
16. Giordano Elvira	7 —	7 —	14,000
17. Soreca Giorgio	7,10	6,50	13,600
18. Amadei Antonio	7,05	6,50	13,550
19. Di Fiore Vincenzo	7 —	6,50	13,500
20. Tarquilio Pierino	7 —	6,20	13,200

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e della graduatoria di merito sopra riportata;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso a quattordici posti di vice segretario (gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 17 settembre 1954, n. 16069, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego ai sensi dell'art. 2 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1955, n. 368:

Vincitori:

1. Longo Alfredo . . punti 16,875
2. Aricò Natale . » 16,175
3. Silvagni Anna » 15,775
4. De Sanctis Sandro » 15,675
5. Polosa Emilio . . . » 15,550
6. Prodomo Mario . » 15,075
7. Bonitatibus Ivo » 14,825
8. Grimaldi Sergio » 14,550
9. Scardigli Orazio » 14,475
10. Simonetti Tullio, nato il 22 novembre 1931 » 14,350
11. Martelli Vincenzo, nato il 6 aprile 1932 » 14,350
12. De Martino Giovanni » 14,300
13. Monfeli Aldo » 14,275
14. Marino Giacomo . . . . » 14,225

Idonei:

1. Marcello Enrico . . . . punti 14,100
2. Giordano Elvira . . » 14,000
3. Soreca Giorgio » 13,600
4. Amadei Antonio » 13,550
5. Di Fiore Vincenzo » 13,500
6. Tarquilio Pierino » 13,200

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1955
Registro n. 36, *foglio n.* 117

(5671)

PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i propri decreti n. 902 e 903 Div. san., in data 5 aprile 1955, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1955, relativi all'approvazione della graduatoria ed alla designazione delle vincitrici del concorso per quattro posti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio n. 110 Div. san. del 13 gennaio 1953;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 3222 in data 16 giugno 1955, con cui veniva modificata la precedente designazione delle vincitrici;

Rilevato che l'ostetrica Devitofrancesco Concetta di Vincenzo, quinta in graduatoria ed assegnataria della condotta di Canosa di Puglia, con dichiarazione in data 12 settembre 1955, ha rinunziato alla condotta stessa;

Considerato che, pertanto, è rimasta vacante la condotta ostetrica di Canosa di Puglia;

Visto che con apposite dichiarazioni scritte hanno rinunziato alla surriferita condotta, le ostetriche Vivian Dina, Vinicolo Gerarda, Cappabianca Anna e Rubino Maria Vincenza, rispettivamente classificate al sesto, settimo, ottavo e nono posto della graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica dei citati decreti prefettizi n. 903 del 5 aprile 1955, e n. 3222 del 16 giugno 1955;

Decreta:

L'ostetrica Cannone Caterina di Savino è dichiarata vincitrice del concorso bandito con decreto prefettizio n. 110 Div. san. del 13 gennaio 1953, ed è assegnata alla condotta di Canosa di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Fòglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Canosa di Puglia.

Bari, addì 13 ottobre 1955

Il prefetto: CARTA

(5585)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 29 aprile 1955, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 8362 del 7 giugno 1953;

Visto il proprio decreto di pari numero del 9 aprile 1955, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Viste le rinuncie dei candidati dichiarati vincitori della condotta di Gemmano che precedono in graduatoria il dottor Cattellani Pierino;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il predetto candidato che nel concorso in parola ha conseguito la idoneità ed ha indicato, nelle preferenze, la sede di Gemmano;

Visto il regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cattellani Pierino è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Gemmano.

Forlì, addì 18 ottobre 1955

Il prefetto: CAMERA

(5673)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953;

Nulla avendo da eccepire in ordine alla legittimità dello svolgimento delle operazioni della Commissione predetta;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle partecipanti al concorso in premessa, così come formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

1. Giardini Elvira . . . punti 54,22 su 100
2. Ciancamerla Fausta . . . . » 52,95 »
3. Biselli Maria . . . . . » 52,48 »
4. Rondini Cesira . . . . » 51,70 »
5. Rosaspina Amalia . . . . . » 51,68 »
6. Saltarelli Rosa . . . . . » 51,25 »
7. Balestrieri Pierina . . . . » 50,10 »
8. Basili Amalia . . . . . » 50.09 »
9. Salvalai Zalmira . . . . . » 49,12 »
10. Panfili Viola Luisa . . . . » 49,05 »
11. Libenzi Luciana . . . . » 48,75 »
12. Boccolucci Rosalba . . . . . » 48,33 »
13. Coccioni Leonarda . . . . » 48,21 »
14. Spagnoli Giovanna . . . . » 47,98 »
15. Nicolini Verna . . . . . » 47,61 »
16. Peruzzini Ida . . . . . » 47,60 »
17. Paci Anna Teresa . . . . » 47,35 »
18. Montevecchi Rosina . . . . . » 46,65 »
19. Moretti Ansalda . . . . » 46,62 »
20. Sardonini Carolina . . . . . » 46,55 »
21. Alpini Concetta . . . . . » 46,50 »
22. Cleri Bice . . . . . » 46,25 »
23. Marcelli Ada . . . . . » 46,18 »
24. Giombini Luciana . . . . . » 46,00 »
25. Silvestrini Ivonne . . . . . » 45,95 »
26. Marroni Walda . . . . . » 45,79 »
27. Carpineti Aminta . . . . . » 45,60 »
28. Santini Duccia . . . . » 45,36 »
29. Fiorelli Tolmina . . » 45,35 »
30. Fraternali Iole, coniugata . » 45,30 »
31. Ciancamerla Flores, nubile » 45,30 »
32. Milli Luisa » 45,15 »
33. Berilli Clara . . . . » 45,12 »

N.	Nominativo		Punti	
34.	Crinella o Morici Maria	punti	45,10	su 100
35.	Petruzzi Rosa	»	44,80	»
36.	Mucciarella Dina	»	44,70	»
37	Geminiani Graziella, coniugata	»	44,50	»
38.	Frattesi Barbarina	»	44,50	»
39.	Micheli Agnese	»	44,39	»
40.	Tombari Lucia	»	44,29	»
41.	Rinaldi Olimpia	»	44,25	»
42.	Falciasecca Eleonora	»	44,19	»
43.	Gatta Assunta	»	44,14	»
44.	Dominici Rea Silvia	»	44,00	»
45.	Mognarelli Mafalda	»	43,76	»
46.	Bolzonetti Bruna	»	43,69	»
47	Torelli Ganzini Giulia	»	43,43	»
48.	Cecconi M. Maddalena	»	43,41	»
49.	Leonardi Ester	»	43,25	»
50.	Carloni Elisa	»	43,24	»
51.	Bertozzi M. Maddalena, coniugata	»	43,05	»
52.	Barilozzi Lidia	»	43,05	»
53.	Mariani Ideale	»	42,71	»
54.	Simoni Giulia, coniugata	»	42,50	»
55.	Ugolini Eufemia	»	42,50	»
56.	Pambira Anna Maria	»	42,20	»
57.	Fumelli Amalia	»	42,00	»
58.	Neri Elettra	»	41,90	»
59.	Mari Angela	»	41,77	»
60.	Di Gregorio M. Concetta	»	41,67	»
61.	Carniani Carla	»	41,50	»
62.	Pagani Rosa	»	41,39	»
63.	Piccini Rosa Anna	»	41,25	»
64.	Dionigi Angela	»	41,21	»
65.	Mascella Giuseppina	»	41,08	»
66	Piretti Esterina	»	41,00	»
67.	Spinaci Lea	»	39,80	»
68.	Fanelli Elzira	»	39,68	»
69.	Turrini Daniela	»	39,50	»
70.	Mattioli Pia	»	39,00	»
71	Mazzagatta Ilde	»	38,98	»
72.	Pongetti Ersilia	»	38,84	»
73.	Buccarelli Tea	»	38,58	»
74.	Rossi Pia	»	38,55	»
75.	Carotti Angela	»	38,49	»
76.	Antognoli Gina	»	38,34	»
77.	Mazzocchi M. Cleofe	»	38,32	»
78.	Cecconi Renata	»	38,00	»
79.	Tinti Ersilia	»	37,97	»
80.	Cascioli Filotea	»	37,80	»
81.	Salsi Gabriella	»	37,45	»
82.	Lunghi Maria	»	37,40	»
83.	Agnoletti Elda	»	37,00	»
84.	Savelli Vittoria, coniugata	»	36,00	»
85.	Romani Matilde	»	36,00	»
86.	Baldelli Liliana	»	35,92	»
87.	Severi Emma	»	35,35	»
88.	Gasperoni Anna	»	34,75	»
89.	Bellettini Ellera	»	34,45	»
90.	Montevecchi Anna	»	34,25	»
91.	Colasanti Rosa	»	34,18	»
92.	Morcioni Maria Silvia	»	34,00	»
93.	Pardini Delva, coniugata	»	33,40	»
94.	Santolini Sulmana	»	33,40	»
95.	Guerrini Leontina	»	33,32	»
96.	Lazzeri Annunziata	»	33,19	»
97.	Natali Marta	»	33,15	»
98.	Pasucci Cesarina	»	33,05	»
99.	Celli Imelde	»	32,84	»
100.	Pallotta M. Teresa	»	32,59	»
101.	Romagnoli Agnese	»	32,44	»
102.	Belcari Anna	»	32,40	»
103.	Grassi Flora	»	31,30	»
104.	Babbi Antonia	»	31,25	»
105.	Cangiotti M. Giuseppina	»	30,90	»
106.	Cima Caterina	»	30,50	»
107.	Rossi Lavinia	»	30,40	»
108.	Marzoli Anna	»	30,07	»
109.	Rovinelli Pierina	»	30,00	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 24 settembre 1955

Il prefetto: SANTORO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto pari data, n. 28922, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle partecipanti al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visto l'ordine di preferenza della sede formulato da ciascuna delle candidate;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche sottoindicate sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ognuna segnata:

Giardini Elvira: Fano (levante);
Ciancamerla Fausta: Fano (ponente);
Biselli Maria: Petriano;
Rondini Cesira: Saltara;
Rosaspina Amelia: consorzio Piandimeleto-Belforte;
Saltarelli Rosa San Costanzo (Cerasa);
Balestrieri Pierina Tavullia (Belvedere);
Basili Amelia: Montefelcino (1ª condotta);
Salvalai Zalmira: Cagli (Pianello);
Panfili Viola Luisa: Barchi;
Libenzi Luciana Fossombrone (2ª condotta);
Boccolucci Rosalba: Piagge;
Coccioni Leonarda: Serrungarina;
Spagnoli Giovanna: Auditore;
Nicolini Verna: consorzio Pennabilli-Badia Tebalda-Sesti;
Peruzzini Ida: San Leo (Montemaggio);
Paci Anna Teresa: Sassofeltrio;
Montevecchi Rosina Maiolo,
Moretti Ansalda: Casteldelci.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 24 settembre 1955

Il prefetto: SANTORO

(5583)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i propri decreti n. 7286 e n. 15635, in data rispettivamente 25 maggio e 7 ottobre 1955, riguardanti i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1952;

Vista la dichiarazione in data 8 ottobre 1955, con la quale il dott. Raffaele Pezzella, vincitore della condotta veterinaria del consorzio di Palma Campania-San Gennaro Vesuviano-Striano-Carbonara di Nola, fa presente di rinunziare al posto suddetto;

Viste le domande dei candidati idonei con la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali essi hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Melone Fernando è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per la condotta del consorzio Palma Campania-San Gennaro Vesuviano-Striano-Carbonara di Nola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 13 ottobre 1955

Il prefetto: DIANA

(5600)

PREFETTURA DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1955, n. 16091, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ai posti vacanti di ostetrica condotta in Comuni della Provincia, di cui al bando dell'11 marzo 1954, n. 11722;

Visto il decreto in data 16 marzo 1955, n. 16092, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle sedi;

Visto i successivi decreti n. 34737 del 20 giugno 1955, numero 42238, del 5 agosto 1955 e n. 46338 dell'11 agosto 1955, con i quali sono state apportate varianti alla assegnazione delle sedi;

Ritenuto che le ostetriche: Gaito Caterina, Costagliola Migliovillo Rita, Turrini Virginia, Di Benedetto Anna e Di Blasio Immacolata hanno rinunziato alla nomina rispettivamente delle sedi di Grazzanise frazione Brezza-San Gregorio Matese-Rocchetta e Croce-Letino-Ciorlano;

Ritenuto che le ostetriche Di Blasio Immacolata, Massaro Maria, Farina Rosa hanno rinunziato preventivamente alla nomina rispettivamente delle sedi di San Gregorio Matese-Grazzanise e Letino;

Ritenuto che in conformità del criterio stabilito dell'articolo 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, le sedi vacanti vanno rispettivamente assegnate alle ostetriche Costagliola Migliovillo Rita, Fiorillo Maddalena, Milli Luisa, Giordano Maria Grazia e Martucci Rosetta;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Costagliola Migliovillo Rita è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Grazzanise frazione Brezza;

L'ostetrica Fiorillo Maddalena è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di San Gregorio Matese;

L'ostetrica Milli Luisa è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Rocchetta e Croce;

L'ostetrica Giordano Maria Grazia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Letino;

L'ostetrica Martucci Rosetta è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Ciorlano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 3 ottobre 1955

Il prefetto: FESTA

(5599)

PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 15 giugno 1955, n. 12198 e n. 12199, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed alla assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951;

Visto che i candidati dott. Melloni Francesco e dott. Santelmo Guido hanno rinunciato alla nomina a titolare rispettivamente delle condotte mediche del quarto reparto del comune di Alfonsine e del comune di Sant'Agata sul Santerno (condotta unica);

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione di dette sedi, ai sensi dell'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la lettera con la quale il candidato dott. Santelmo Guido (8° graduato), ha espressamente rinunciato alla nomina a titolare della condotta medica del 4° reparto del comune di Alfonsine;

Viste le istanze di ammissione al concorso dei candidati che seguono i sunnominati nella graduatoria e tenute presenti le sedi da essi indicate in ordine di preferenza;

Visto il regolamento sopracitato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Naldoni dott. Pio Roberto fu Pio: condotta medica del quarto reparto del comune di Alfonsine;

2) Caranti dott. Ghino Giorgio fu Domenico: condotta medica unica del comune di Sant'Agata sul Santerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 18 ottobre 1955

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(5603)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i decreti n. 25640 e n. 25641 Div. 3ª-san. del 7 giugno 1955, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952, ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinunzia del dott. Paduano e di altri graduati successivamente, è rimasta vacante la sede di Gildone e che pertanto occorre assegnarvi altro sanitario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze a sua tempo indicato dai candidati;

Visto gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Musacchio Luigi di Pietro è assegnato alla condotta medica di Gildone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 10 ottobre 1955

p. *Il prefetto*: CORTESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti numeri 25640 e 25641 in data 7 giugno 1955, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953, ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinunzia del dott. Labanca Sergio e di altri successivamente graduati è rimasta vacante la sede di Vastogirardi (seconda condotta medica) e che pertanto occorre assegnarvi altro sanitario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze a suo tempo indicato dai candidati,

Visto gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Iacovelli Angelo è assegnato alla seconda condotta medica di Vastogirardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 11 ottobre 1955

p. *Il prefetto*: CORTESE

(5598)

PREFETTURA DI PISTOIA

Nomina di ufficiale sanitario nel comune di Montecatini Terme

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio in data 31 agosto 1955, n. 13288, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per ufficiale sanitario di Montecatini Terme, indetto con decreto prefettizio 22 gennaio 1954, n. 19332;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico 27 luglio 1954, n. 1262;
Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;

Decreta:

Il dott. Carmelo Ippolito, primo classificato in graduatoria, è nominato ufficiale sanitario in esperimento del comune di Montecatini Terme a decorrere dal 15 ottobre 1955.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dagli articoli 23 e 24 del citato regolamento.

Pistoia, addì 5 ottobre 1955

Il prefetto: DAL CORTIVO

(5597)

PREFETTURA DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio precedente decreto in data 23 gennaio 1955, n. 2076-San., con il quale è stata approvata la graduatoria per il concorso a posti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 13500-Sanità in data 11 maggio 1953, modificato con decreto prefettizio 10 luglio 1953, n. 19196-Sanità;
Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1955, n. 13571-San., con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche messe a concorso;
Considerato che a seguito della rinuncia da parte del sanitario assegnato alla condotta medica di Refrontolo, è rimasta vacante la sede stessa;
Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La dottoressa Posarelli Valburga è dichiarata vincitrice della condotta medica di Refrontolo.

L'Amministrazione comunale interessata dovrà provvedere alla nomina della predetta nel termine più breve possibile e, comunque, entro dieci giorni dalla relativa comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Refrontolo.

Treviso, addì 14 ottobre 1955

p. *Il prefetto*: PARISI

(5539)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto n. 18048-III-*a* di data 19 luglio 1955, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1954;
Visto il proprio decreto n. 18049-III-*a* di data 19 luglio 1955, con il quale il dott. Paolo Ferrari è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Sant'Orsola-Fierozzo-Frassilongo-Palù Val del Fersina;
Vista la lettera in data 29 settembre 1955, n. 857, con la quale il presidente del predetto consorzio medico comunica che il sopradetto sanitario non ha fatto pervenire la propria accettazione entro il termine stabilito, e che, pertanto, deve ritenersi rinunciatario;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, num. 281;

Decreta

A modifica del decreto n. 18049-III-*a*, di cui in premessa, il dott. Ermanno Zuech di Stefano è dichiarato vincitore della condotta medica di Sant'Orsola-Fierozzo-Frassilongo-Palù Val del Fersina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Commissariato del Governo ed in quello del comune capoconsorzio di Sant'Orsola.

Trento, addì 10 ottobre 1955

Il Commissario del Governo
BISIA

(5601)

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento. (Rettifica).

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto n. 18048, di data 19 luglio 1955, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1954;
Considerato che occorre provvedere alla rettifica del nome del dott. Pepe, indicato come Marco, mentre il sanitario di cui trattasi, come risulta dagli atti, si chiama Mario;

Decreta

di rettificare, nel decreto di cui in narrativa, il nome del concorrente dott. Pepe come segue:

N. 93. Pepe dott. Mario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Commissariato del Governo.

Trento, addì 11 ottobre 1955

Il Commissario del Governo
BISIA

(5602)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.